

Azienda U.L.S.S. n.21


LAVORI DI
OSPEDALE DI LEGNAGO ADEGUAMENTO DEL REPARTO MATERNO INFANTILE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

Il responsabile del procedimento

[Handwritten Signature]
SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE
(Panziera Ing. Fiorenzo)



I progettisti

CUP: G11E13000170002

[Handwritten Signature]

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto	4
Art. 3. Modalità di contabilizzazione del contratto.....	5
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 5. Interpretazione del contratto.....	6
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto	7
Art. 8. Fallimento dell'appaltatore.....	7
Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	7
CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI... 8	8
Art. 10. Consegna e inizio dei lavori	8
Art. 11. Termini per l'esecuzione dei lavori.....	8
Art. 12. Inderogabilità dei termini per l'esecuzione.....	9
Art. 13. Sospensione dei lavori - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	9
Art. 14. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	10
Art. 15. Penali in caso di ritardo.....	11
Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	11
CAPO IV –VARIANTI.....	12
Art. 17. Variazione dei lavori.....	12
CAPO V ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
Art. 18. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	13
Art. 19. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	14
Art. 20. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	17
Art. 21. Materiali di scavo e di demolizione	18
Art. 22. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere.....	18
Art. 23. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	19
Art. 24. Assicurazioni a carico dell'impresa.....	19
Art. 25. Pagamento dei subappaltatori.....	19
Art. 26. Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.20	20
Art. 27. Norme di sicurezza generali.....	21
CAPO VI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO	21
Art. 28. Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori.....	21
Art. 29. Lavori a misura	21
Art. 30. Lavori a corpo	22
Art. 31. Lavori in economia	22



Art. 32.	Oneri della sicurezza	23
CAPO VII LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI		23
Art. 33.	Anticipazione	23
Art. 34.	Pagamenti in acconto	23
Art. 35.	Pagamenti a saldo	24
Art. 36.	Revisione prezzi	25
CAPO VIII CONTROLLI E MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO		25
Art. 37.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	25
CAPO IX MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI		25
Art. 38.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	25
Art. 39.	Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	27
Art. 40.	Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente	27
Art. 41.	Diritto di recesso unilaterale convenzionale	27
Art. 42.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	28
Art. 43.	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	28
Art. 44.	Legislazione, giurisdizione e controversie.....	29

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture relativi a "Ospedale di Legnago - Adeguamento del reparto materno infantile".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le pose e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere provvisorie ed agli impianti dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile "Integrazione del contratto".

Art. 2. Ammontare dell'appalto

Il quadro economico dell'appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante.

SEZIONE A: LAVORI		
N°	Descrizione	Importi di gara
A1	Esecuzione dei lavori a corpo	€ 1.699.252,60
TOTALI		€ 1.699.252,60

SEZIONE B: ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
N°	Descrizione	Importi non soggetti a ribasso
B	Oneri diretti per la sicurezza e la salute del cantiere come evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento	€ 61.601,38
TOTALI ONERI SICUREZZA		€ 61.601,38
SEZIONE C: TOTALE APPALTO		
Importi di gara (A1+A2+A3.1+A3.2+B) in prima colonna.		€ 1.760.853,98

Pertanto l'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi dei lavori:

- a corpo con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- a misura con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

- in economia, con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, con le modalità di cui all'art. 179 del d.P.R. 207/10;

cui si aggiunge l'importo totale degli oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere, definiti nella tabella al punto B, non soggetti al ribasso d'asta.

Sono definiti oneri indiretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse alla sicurezza il cui compenso viene considerato incluso nei singoli prezzi unitari di cui agli allegati elaborati progettuali.

Sono, invece, definiti oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse allo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari, ma viene valutato nel Piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del contratto.

Art. 3. Modalità di contabilizzazione del contratto

Il contratto è contabilizzato a corpo come definiti all'art. 3 c. 1 lett. dddd) ed eeee) del D.Lgs. 50/16.

L'importo contrattuale della parte di lavoro "a corpo", depurato della quota parte degli oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo contrattuale della parte di lavoro "a misura" può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Oltre a quanto sopra, sono da liquidarsi a corpo gli oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, dettagliatamente indicati nell'apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e in conformità all'allegato "A" al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG 11" (impianti tecnologici).

Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro, con i relativi importi, che sono scorporabili, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente contratto. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili o affidabili a cottimo, alle condizioni previste dal d.lgs 50/16 e dal presente contratto.

Per le parti di lavoro "a corpo" i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 d.P.R. 207/10 e s.m.i. sono indicati nella tabella "B", allegata al presente contratto.



Tale tabella ha efficacia ai fini dell'aggiudicazione, per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni di tutti i rimanenti documenti parte integrante del contratto, qualora in contrasto tra loro, sono interpretate nel senso più favorevole al perfezionamento del contratto, salvo l'ordinaria applicazione del c.c., in particolare degli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, DM 145/00 per le parti non abrogate dal d.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- il Capitolato Speciale D'Appalto;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- le tabelle indicate quali allegati al presente contratto, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- l'elenco prezzi unitari e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, e le proposte integrative di cui al comma 5 del medesimo art. 100;
- il cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia;
- la lista delle categorie;
- i computi metrici e/o computi metrici estimativi al solo scopo dell'individuazione, qualora non già completamente fornita dagli schemi ed elaborati grafici, relazioni tecniche, norme tecniche ed altri documenti contrattuali, della quantità minima delle apparecchiature da porre in opera e/o delle lavorazioni da eseguirsi a corpo;
- il piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs 81/08;

Per la parte "a corpo" sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.



Art. 7. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore o di procedure analoghe che compromettano la regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico esecutore del contratto, fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione appaltante si avvale della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/16.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 comma 1, 3 e 4 del DM 145/00.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/00, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o di altro tecnico abilitato avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori (in seguito definito anche con l'acronimo "DL") ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione del rappresentante



dell'appaltatore, di cui al secondo periodo del presente articolo, deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

Il DL comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito di tutto il personale e le attrezzature necessarie per le conseguenti attività.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il DL fissa una nuova data (sempre nel rispetto del termine di 45 giorni di cui sopra). La decorrenza del termine contrattuale rimane comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal DL, tale comportamento dell'appaltatore sarà considerato grave inadempimento contrattuale e sarà attivata la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 50/16.

Nel caso di differenze all'atto della consegna, tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il DL non procede alla consegna e ne riferisce tempestivamente al RP per la valutazione dei provvedimenti da adottare, tra cui l'eventuale consegna parziale.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs 50/16. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 11. Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Fuori dai casi di cui all'articolo "sospensioni e proroghe", il termine può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.



Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 12. Inderogabilità dei termini per l'esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 13. Sospensione dei lavori - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

13.1 Sospensione dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal DL nei seguenti casi:

- Ragioni di pubblico interesse o necessità;
- Avverse condizioni climatiche;
- Cause di forza maggiore;
- Circostanze speciali che impediscano la realizzazione o l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, tra cui le varianti in corso d'opera di cui agli artt. 106 e 149 del d.lgs 50/16,



Per le sospensioni di cui sopra all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

13.2 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Si applica l'art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Al termine dei lavori e in seguito comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL redige, entro 10 giorni dalla formale comunicazione dell'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente contratto.

Art. 14. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.



Art. 15. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione, anche parziale, delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nell'ultimazioni delle lavorazioni previste anche in una sola singola fase del crono programma, viene applicata una penale pari all'1.00 per mille dell'importo contrattuale netto con un minimo giornaliero di euro 100,00.

Stante l'importanza del rispetto delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale quello della gestione del servizio idrico integrato, la penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

Le penali sono applicate dal RP in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio emesso dal DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo periodo del presente articolo.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui al precedente art. 14.

CAPO IV –VARIANTI

Art. 17. Variazione dei lavori

Si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del d.lgs 50/16.

Non sono riconosciute quali varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.



CAPO V ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 18. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2003, per gli appalti il cui progetto prevede l'utilizzo come materiale di cava di una quota parte di materie prime secondarie, tali materiali devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 161/12. L'appaltatore è obbligato ad impiegare tali materiali nella quantità prevista e non può sostituirli con altri non riciclati o di recupero, anche se di maggior valore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto 8 maggio 2003, n. 203, emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Sanità, l'appaltatore è obbligato ad impiegare nella quantità prevista in progetto i materiali, manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

L'appaltatore è altresì tenuto a segnalare per iscritto alla Stazione appaltante la disponibilità di ulteriori materiali riciclati da impiegare nei lavori in appalto, oltre a quelli previsti in progetto, con relativa analisi del prezzo unitario. Competerà al responsabile del procedimento valutare la congruità del prezzo e l'opportunità dell'impiego, previa formalizzazione degli adempimenti in materia di varianti.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, previa verifica delle condizioni imposte dal D.M. 161/12 e ai disposti dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., al D.L. 19.06.2013, n. 69 convertito in Legge 09.08.2013, N. 98 "Terre e Rocce da Scavo", artt. 41 e 41bis, e alle modalità previste dalla D.G.R.V. 179/2013 dell'11 Febbraio 2013 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come definiti dall'art. 266, comma 7" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."



Art. 19. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto e ai documenti di progetto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, nonché alle disposizioni scritte del DL per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o metallico, secondo quanto disposto dal DL, e con l'obbligo di adottare tutte le protezioni atte a preservare la pubblica incolumità in relazione all'uso delle aree attigue al cantiere medesimo; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei



manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali competono all'appaltatore a termini di contratto le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, nonché l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Dei campioni può essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli a firma del DL e dell'appaltatore nei modi più adatti per garantire l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, o dalla direzione lavori, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, ove ritenuta necessaria dal DL;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio con chiusura a chiave, tavolo, sedie e macchina da calcolo e materiale di cancelleria;



- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare o limitare, per quanto possibile, deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la presentazione alla Stazione appaltante, a lavori ultimati, degli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, approvati dalla direzione lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo lucido, sia su supporto informatico nel formato che verrà indicato dalla Stazione appaltante, nonché le relative relazioni di calcolo;
- la prova di tenuta delle tubazioni degli impianti di adduzione e distribuzione di fluidi e gas, per quanto previsti in appalto;
- la dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008);
- tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell'opera o dei lavori;
- la conservazione e consegna alla stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al d.lgs 42/04;



- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- l'appaltatore dovrà attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008 , nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". In particolare prima dell'inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato dovrà depositare apposita denuncia presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre sono a carico dell'appaltatore le spese per le operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 20. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- annotare giornalmente sul giornale dei lavori di cui all'art. 182 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni ed in particolare le date dei getti delle strutture in calcestruzzo e dei relativi disarmi,
 - la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore,
 - le condizioni meteorologiche;
- aggiornare il libro delle misure dei lavori e delle provviste, di cui all'art. 183 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., che è periodicamente verificato e vistato dal DL. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del DL e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso DL e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non vistate nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non possono più essere liquidate.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 21. Materiali di scavo e di demolizione

Si applicano gli artt. 35 e 36 del D.M 145/00.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle apposite aree oppure conferiti in discarica autorizzata o in parte accatastati nelle apposite aree ed in parte conferiti in discarica autorizzata a seconda della contaminazione o meno del sito e a seconda delle disposizioni del DL, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

In assenza del piano di utilizzo in conformità al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, l'appaltatore è obbligato ed eseguire delle analisi del materiale di scavo per verificarne la possibilità del loro riutilizzo e/o adottare le misure di bonifica del sito.

Art. 22. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.



È a carico dell'appaltatore la predisposizione, installazione e aggiornamento dei cartelli di cantiere intendendosi quest'attività compensata con i corrispettivi contrattuali complessivi delle lavorazioni previste nell'appalto

Art. 23. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applicano gli artt. 103 del d.lgs 50/16.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/16, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di importo pari al 10 % dell'importo contrattuale.

Art. 24. Assicurazioni a carico dell'impresa

Si applicano gli artt. 103 del d.lgs 50/16.

L'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante.

In particolare la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione i copre:

- tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- i danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi propri o di terzi.

La polizza assicurativa RCT, tra l'altro copre i danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante.

Art. 25. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi di cui all'art. 105 c. 13 lett. a) e b) del d.lgs 50/16. In caso di pagamento



all'appaltatore delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, il medesimo è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, la fatturazione e i pagamenti avverranno in corrispondenza di ciascun SAL, unicamente per prestazioni già eseguite per quali il DL attesti l'avvenuta esecuzione a regola d'arte e l'assenza di contenziosi.

L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 26. Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in



cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 27. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO VI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Art. 28. Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è tenuta seguendo le disposizioni e nelle forme stabilite alla Parte II - Titolo IX, capi I e II del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 29. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nella pertinente documentazione contrattuale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal DL.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, punto B della tabella, come evidenziati anche nella tabella "B" integrante il presente contratto, per la parte prevista a misura sono valutati sulla



base dei prezzi di cui all'elenco allegato al contratto, secondo le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 30. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 31. Lavori in economia

I prezzi per la fornitura di materiali, qualora non esistenti fra le voci di elenco prezzi contrattuale, sono quelli medi risultanti dai Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona al momento dell'aggiudicazione, aumentati del 24,3% per spese generali e utile d'impresa e soggetti al ribasso d'asta.

Per compensare eventuali noli e trasporti si farà riferimento alle apposite voci di elenco prezzi contrattuale, ovvero, se non esistesse la giusta voce, ai prezzi medi riportati nei Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona alla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza alcuna ulteriore maggiorazione per spese generali ed utile di impresa (in quanto già compresi), con l'applicazione del ribasso d'asta alla sola quota parte di spese generali e utile d'impresa. Detti prezzi di noli e trasporti comprendono il consumo di energia (di



qualsiasi tipo), di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricambio, assicurazioni, personale addetto alla guida e al comando a meno che ciò non sia espressamente escluso.

Art. 32. Oneri della sicurezza

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'articolo 3, punto B della tabella, come evidenziati anche nella tabella "B" integrante il presente, sono contabilizzati separatamente dall'importo dei lavori in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito dell'importo contrattuale relativamente ai lavori posti a base d'asta.

CAPO VII LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 33. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 D.lgs 50/16, è prevista la corresponsione in favore dell'aggiudicatario di un'anticipazione di importo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Con "importo contrattuale" s'intende l'importo complessivo risultante dalla gara, decurtato degli importi per prestazioni in economia (voci A.3.1 e A.3.2 in quarta colonna della tabella all'art. 3), in quanto l'andamento dei lavori potrebbe non richiedere l'effettuazione di prestazioni in economia.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione della prevista garanzia fideiussoria, che deve essere consegnata, completa e perfettamente rispondente alle disposizioni normative applicabili, alla Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio lavori. Decorso tale termine perentorio la stazione appaltante non sarà in grado di erogare l'anticipazione nelle tempistiche previste dall'art. 35 c. 18 del d.lgs 50/16 e la richiesta di eventuali interessi moratori sarà quindi rigettata. Non saranno erogate anticipazioni per le quali la garanzia fideiussoria completa e perfettamente rispondente alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovesse pervenire all'Appaltante in data successiva al primo certificato di pagamento.

Art. 34. Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla maturazione del SAL, ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della quota parte di oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo, un importo non inferiore ad Euro 300.000,00.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi secondo quanto disposto dall'art. 30 c. 5 del d.lgs 50/16.



Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori certificata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore a 30 gg d.f.. È pertanto onere dell'appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 35. Pagamenti a saldo

Si applicano gli artt. 200, 201 del DPR 207/10.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato; è sottoscritto dal DL e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al secondo periodo dell'articolo "Pagamenti in acconto", nulla ostando, è pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è sospeso qualora l'appaltatore non abbia presentato, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la dichiarazione finale con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/16, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione fino alla data di assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore a 30 gg d.f..



È pertanto onere dell'appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 36. Revisione prezzi

Non è prevista la clausola di indicizzazione e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 c.c..

CAPO VIII CONTROLLI E MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO

Art. 37. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Si applicano gli artt. 102 del Dlgs. 50/16 e 229 del d.P.R: 207/10

CAPO IX MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 38. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione dei lavori del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati in sede di gara;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal DL, dal RP o dal Coordinatore per la sicurezza;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- inadempimento agli ordini di servizio impartiti dal DL o dal RP;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;



- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- cessione totale o parziale del contratto;
- comportamenti posti in essere dall'appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione appaltante;
- importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ogni altra situazione per la quale, nel presente contratto, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione appaltante.

la Stazione appaltante, nella persona del RP, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, la Stazione appaltante dichiara la risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice comunicazione scritta e salvo quanto infra disposto senza necessità di ulteriori adempimenti.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre Imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato. La modalità di scelta di tali altre imprese avviene, ricorrendone le condizioni, utilizzando la procedura di cui all'art. 110 del d.lgs 50/16 e comunque nel rispetto del Codice e dei Regolamenti interni dell'appaltante.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio sono posti a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra gli oneri da sostenersi per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- tutti gli oneri amministrativi e procedurali connessi;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,



conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto può altresì essere risolto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'art. 108 c. 1 del d.lgs 50/16.

Art. 39. Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto di cui all'art. 194 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 40. Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente

Si applica l'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Art. 41. Diritto di recesso unilaterale convenzionale

Si applica l'art. 109 del D.Lgs 50/2016



Art. 42. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti e trova applicazione l'art. 106 comma 13, del D.Lgs. 50/16, a condizione che la volontà di cedere il credito sia notificata per iscritto all'Appaltante prima della sottoscrizione dell'atto di cessione.

Art. 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, con la sola esclusione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.



Art. 44. Legislazione, giurisdizione e controversie

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non hanno trovato composizione attraverso la procedura dell'accordo bonario sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Allegati:

- Tabella A di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- Tabella B di cui all'art. 4 del presente Capitolato;



TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
--------------------	--

	Ospedale di Legnago Adeguamento del reparto materno infantile	<i>Categoria ex allegato A d.P.R. n. 207 del 2010</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % manodopera</i>
1	IMPIANTI TECNOLOGICI	Prevalente	OG11	1.165.638,65	22,65%
2	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Scorporabile	OG1	533.613,95	40,86%

TABELLA "B"	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera
--------------------	--

n.	<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
----	--	----------------	-------------

Parte 1) LAVORI A CORPO

1	OG11 (impianti tecnologici)	1.165.638,65	68,60%
2	OG1 (edifici civili e industriali)	533.613,95	31,40%
Totale parte 1 lavori A CORPO		1.699.252,60	100,00%

Parte 2) LAVORI A MISURA

1	OG11 (impianti tecnologici)	0,00	0,00%
2	OG1 (edifici civili e industriali)	0,00	0,00%
Totale parte 2 lavori A MISURA		0,00	0,00%

Parte 3) LAVORI IN ECONOMIA

Totale parte 3 lavori IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso articolo 28)		0,00	0,00%
a)	Totale importo esecuzione lavori (parti 1 + 2 + 3)	1.699.252,60	100,00%

Parte,4) ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO

	Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati completamente a corpo)	61.601,38	
Totale Parte 4- oneri per la sicurezza A CORPO			100,00 %

Parte 5) ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA

	Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati a misura)	0,00	
Parte 5 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA			0,00%
b)	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 4 + 5)	61.601,38	100,00%

TOTALE APPALTO (somma di a+b)		1.760.853,98	100,00%
--------------------------------------	--	---------------------	----------------